

ARTICOLAZIONI TARIFFARIE per le ANNUALITA' 2018 e 2019

Nel corso dell'anno 2017, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha introdotto due *variabili* significative riguardanti la definizione dei corrispettivi per gli utenti finali del servizio idrico:

- I. con Deliberazione ARERA n. 665/2017 è stato approvato il **"Testo integrato corrispettivi servizi idrici (di seguito TICS)"** di cui ALLEGATO A al medesimo provvedimento, recante i criteri e le modalità attraverso le quali gli Enti di Governo dell'Ambito (ATERSIR in Emilia-Romagna) hanno conformemente ridefinito ex-novo, la struttura dei corrispettivi per gli utenti finali;
- II. con Deliberazione ARERA n. 918/2017 è stata approvata la metodologia di calcolo utile a definire gli incrementi/decrementi percentuali, i cosiddetti **"moltiplicatori tariffari" (di seguito θ)**, da applicare a ciascun termine dell'articolazione tariffaria vigente nell'anno base 2015, per ottenere le tariffe 2018 e 2019 attribuibili all'utenza finale.

Di seguito si riportano i principali elementi dei suddetti provvedimenti e le relative scadenze tariffarie:

Aggiornamento tariffario 2018-2019 (ai sensi Deliberazione ARERA n. 918/2017)

Relativamente alla tematica di approvazione degli incrementi/decrementi tariffari 2018 e 2019, si riporta di seguito, per ciascun gestore e sub-ambito territoriale di riferimento, l'elenco degli atti deliberativi di proposta tariffaria predisposti da ATERSIR e, a seguito della successiva istruttoria svolta in merito da ARERA, le deliberazioni di approvazione tariffaria definitive emanate da quest'ultima:

AMBITO TERRITORIALE	GESTORE	Approvazione del θ ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017	
		Delibera ATERSIR	Deliberazione ARERA
Bologna	Hera S.p.A.	CAMB/2018/50 del 28 giugno 2018	554/2018/R/IDR del 30 ottobre 2018
Ferrara	Hera S.p.A.	CAMB/2018/50 del 28 giugno 2018	597/2018/R/IDR del 20 novembre 2018
	CADF S.p.A.	CAMB/2018/61 del 25 luglio 2018	381/2019/R/IDR del 17 settembre 2019
Forlì - Cesena	Hera S.p.A.	CAMB/2018/50 del 28 giugno 2018	9/2019/R/IDR del 15 gennaio 2019
Modena	AIMAG S.p.A.	CAMB/2018/59 del 25 luglio 2018	381/2019/R/IDR del 17 settembre 2019
	Hera S.p.A.	CAMB/2018/50 del 28 giugno 2018	635/2018/R/IDR del 5 dicembre 2018
	Sorgeacqua S.r.l.	CAMB/2018/62 del 25 luglio 2018	93/2019/R/IDR del 12 marzo 2019
Piacenza	Ireti S.p.A.	CAMB/2018/51 del 28 giugno 2018 e CAMB/2018/65 del 24 settembre 2018	536/2018/R/IDR del 23 ottobre 2018
Parma	Ireti S.p.A.	CAMB/2018/51 del 28 giugno 2018 e CAMB/2018/65 del 24 settembre 2018	555/2018/R/IDR del 30 ottobre 2018
	Emiliambiente S.p.A.	CAMB/2018/60 del 25 luglio 2018	93/2019/R/IDR del 12 marzo 2019
	Montagna 2000 S.p.A.	CAMB/2019/30 del 10 aprile 2019	<i>In corso di istruttoria</i>
Ravenna	Hera S.p.A.	CAMB/2018/50 del 28 giugno 2018	688/2018/R/IDR del 18 dicembre 2018
Reggio Emilia	Ireti S.p.A.	CAMB/2018/51 del 28 giugno 2018 e CAMB/2018/65 del 24 settembre 2018	616/2018/R/IDR del 27 novembre 2018
	AST Azienda Servizi Toano S.r.l. Unipersonale	CAMB/2019/29 del 10 aprile 2019	<i>In corso di istruttoria</i>
Rimini	Hera S.p.A.	CAMB/2018/50 del 28 giugno 2018	660/2018/R/IDR del 11 dicembre 2018

In considerazione dell'iter temporale di approvazione tariffaria previsto dalla normativa vigente – predisposizione proposta tariffaria ad opera di ATERSIR e successiva approvazione da parte di ARERA - l'art. 15, comma 1, della Deliberazione ARERA 918/2017 disciplina l'obbligo per i gestori, a partire **dal 1 gennaio 2018**, di applicazione all'utenza delle seguenti tariffe massime:

- a) **fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale delle tariffe 2018-2019 da parte degli Enti di Governo d'Ambito**: le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario (θ) risultante dalla previgente predisposizione tariffaria.

Tali tariffe pertanto corrispondono alle tariffe 2015 moltiplicate per il θ_{2018} come risultante nella delibera ATERSIR di approvazione tariffaria previgente (periodo regolatorio 2016-2019);

- b) **a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale 2018-2019 da parte degli Enti di Governo d'Ambito e fino all'approvazione da parte di ARERA**: l'aggiornamento delle tariffe predisposto con delibera ATERSIR.

Tale aggiornamento corrisponde alle tariffe 2015 moltiplicate per il θ_{2018} come risultante nella delibera ATERSIR di approvazione delle proposte tariffarie 2018-2019;

- c) **a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2018-2019 da parte di ARERA**: le tariffe 2015 moltiplicate per il valore aggiornato, rispettivamente, del θ_{2018} e del θ_{2019} come risultante da deliberazione ARERA di approvazione delle predisposizioni tariffarie.

Pertanto, come si evince dalla norma, nell'anno in cui si approvano le tariffe, sono potenzialmente applicabili all'utenza finale 3 differenti articolazioni tariffarie:

- una prima articolazione cd. *"provvisoria"* (dal 01 gennaio 2018 fino al momento di approvazione tariffaria da parte di ATERSIR);
- una seconda articolazione cd. *"post-approvazione ATERSIR"*;
- una terza e definitiva articolazione cd. *"post-approvazione ARERA"*: al fine di contenere le variazioni sull'articolazione tariffaria applicabile all'utenza in corso d'anno, la scrivente Agenzia ha richiesto ad ARERA di recepire, laddove tecnicamente praticabile, i medesimi θ_{2018} approvati da ATERSIR, spostando pertanto al 2019 gli eventuali elementi di discordanza tra la determinazione ATERSIR e quella di ARERA.

Ridefinizione strutture articolazioni tariffarie (ai sensi Deliberazione ARERA n. 655/2017)

Su tale scenario si incardina il provvedimento ARERA n. 655/2017 e relativo ALLEGATO A, che ha imposto agli Enti di Governo d'Ambito una ridefinizione ex-novo della struttura delle articolazioni tariffarie, introducendo con decorrenza 2018, un ulteriore elemento di variazione dei corrispettivi all'utenza.

In particolare, l'articolo 3 di tale provvedimento stabilisce quanto segue:

3.1 *L'articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1.1, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori.*

3.2 *Entro il 30 giugno 2018, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente:*

a) riclassifica le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all'Articolo 3 e all'Articolo 8 dell'Allegato A;

b) in particolare, definisce l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 dell'Allegato A, utilizzando, ai fini dell'individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite nei termini di cui all'Articolo 3 dell'Allegato A;

c) per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, definisce i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 dell'Allegato A;

d) nello svolgere le attività di cui ai punti sub a), b) e c), verifica il rispetto dei vincoli fissati al Titolo 5 dell'Allegato A, volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal presente provvedimento;

e) adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato; (...)

Sul territorio regionale, l'adozione da parte di ATERSIR delle nuove strutture dei corrispettivi ha richiesto un confronto con le diverse realtà locali, al fine di elaborare un'articolazione tariffaria che rispettasse le diverse peculiarità e specificità territoriali: in Regione Emilia-Romagna il numero di bacini tariffari di partenza (ovvero porzioni di territorio caratterizzate dalla medesima struttura dei corrispettivi tariffari), sui quali sono state svolte le simulazioni richieste dalla disciplina dettata dal TICSÌ, era pari a 31.

La numerosità dei bacini, le tempistiche di trasmissione da parte dei gestori dei database informativi necessari per lo svolgimento delle simulazioni, l'onerosità delle attività svolte da ATERSIR in attuazione della predetta disciplina, hanno comportato l'approvazione delle relative articolazioni tariffarie TICSÌ durante i mesi di Novembre e Dicembre 2018 (pertanto oltre la scadenza prevista del 30 giugno 2018): di seguito si riportano, per ciascun gestore e sub-ambito territoriale di riferimento, l'elenco degli atti deliberativi di approvazione delle articolazioni tariffarie predisposti da ATERSIR in ottemperanza alla normativa TICSÌ.

I medesimi provvedimenti sono scaricabili dalla sezione *ATTI e DOCUMENTI* del sito internet di ATERSIR.

AMBITO TERRITORIALE	GESTORE	DELIBERA CONSIGLIO LOCALE di approvazione del TICSÌ ai sensi della Delibera ARERA n. 665/2017
Bologna	Hera S.p.A.	CLBO/2018/8 del 21 dicembre 2018
Ferrara	Hera S.p.A.	CLFE/2018/6 del 13 dicembre 2018
	CADF S.p.A.	CLFE/2018/7 del 13 dicembre 2018
Forlì - Cesena	Hera S.p.A.	CAMB/2018/89 del 17 dicembre 2018
Modena	AIMAG S.p.A.	CLMO/2018/11 del 20 dicembre 2018
	Hera S.p.A.	CLMO/2018/12 del 20 dicembre 2018
	Sorgeacqua S.r.l.	CLMO/2018/13 del 20 dicembre 2018
Piacenza	Ireti S.p.A.	CLPC/2018/4 del 31 ottobre 2018
Parma	Ireti S.p.A.	CAMB/2018/89 del 17 dicembre 2018
	Emiliambiente S.p.A.	CAMB/2018/89 del 17 dicembre 2018
	Montagna 2000 S.p.A.	CAMB/2018/89 del 17 dicembre 2018
Ravenna	Hera S.p.A.	CLRA/2018/5 del 14 dicembre 2018
Reggio Emilia	Ireti S.p.A.	CLRE/2018/7 del 30 novembre 2018
	AST Azienda Servizi Toano S.r.l. Unipersonale	CLRE/2018/8 del 30 novembre 2018
Rimini	Hera S.p.A.	CLRN/2018/5 del 13 dicembre 2018

Relativamente all'applicazione della nuova struttura dei corrispettivi dei servizi idrici (di seguito nuova articolazione TICSÌ), l'articolo 4, 1 comma della Deliberazione ARERA n. 665/2017 dispone che il gestore, con decorrenza 01 gennaio 2018 e:

1. fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (...), è tenuto a emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017 aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario: ci si riferisce nello specifico, come già precisato in precedenza, alle tariffe 2015 moltiplicate per il θ_{2018} come risultante nella delibera ATERSIR di approvazione tariffaria previgente (periodo regolatorio 2016-2019);
2. successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi (nuova articolazione TICSÌ) da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (...), può emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dall'Ente di Governo d'Ambito (...);
3. almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di Governo d'Ambito(...), per la medesima annualità (...)

CONGUAGLIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE della NUOVA ARTICOLAZIONE TICS

L'articolo 4, 2 comma della Deliberazione ARERA n. 665/2017 prevede inoltre la definizione di un **conguaglio** sui corrispettivi fatturati dal gestore all'utenza, calcolato come di seguito:

“La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di Governo dell'Ambito (...), sarà oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l'anno 2018”.

La norma pertanto stabilisce il principio per il quale il nuovo sistema di calcolo tariffario ha effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2018, a fronte di una scadenza per l'approvazione della nuova articolazione TICS individuata al 30 giugno 2018: la norma tuttavia non individua uno specifico momento di fatturazione entro cui effettuare il predetto conguaglio, lasciando aperta la possibilità ai gestori di effettuarlo anche nel corso del 2019 a seguito della lettura dei contatori.

La retroattività della nuova articolazione TICS era comunque già sancita dal menzionato art. 3.2 lettera e): *“l'Ente di Governo d'Ambito adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal **1 gennaio 2018**, agli utenti del servizio idrico integrato”.*

Come già precedentemente evidenziato, le tempistiche di trasmissione dei dati necessari per le simulazioni e l'onerosità delle attività svolte da ATERSIR in attuazione della predetta disciplina su un numero elevato di bacini tariffari presenti nella Regione Emilia-Romagna (n. 31), non ha consentito l'approvazione delle nuove articolazioni TICS entro la scadenza del 30 giugno 2018: tali approvazioni sono intervenute tra i mesi di Novembre e Dicembre 2018. I gestori, pertanto, hanno potuto iniziare l'attività di implementazione e messa a punto delle nuove strutture tariffarie mediante propri applicativi gestionali di fatturazione solo a seguito di tali approvazioni.

In considerazione di quanto sopra e di ulteriori motivazioni meglio esplicitate nella Deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 6 del 29 gennaio 2019, l'Agenzia ha disposto l'applicazione dei conguagli di cui all'articolo 4.2 nel corso del secondo semestre 2019 e, possibilmente, non oltre la fine del mese di settembre, laddove tecnicamente gestibile dagli applicativi informatici dei gestori.

Ai gestori è fatto esplicito richiamo di inserire obbligatoriamente nella prima fattura utile successiva all'emanazione del succitato provvedimento, una nota volta a comunicare all'utenza i seguenti elementi minimi:

- l'applicazione delle nuove tariffe del servizio idrico per l'annualità 2019 e gli adeguamenti riferiti all'annualità 2018, in ottemperanza alla Deliberazione ARERA 665/2017;
- il recepimento nei documenti di fatturazione degli adeguamenti relativi all'annualità 2018 nel corso del secondo semestre 2019 e l'indicazione delle relative motivazioni.

In considerazione del quadro di riferimento sopra evidenziato, in riferimento all'**annualità 2018**, caratterizzata da un avvicendamento di differenti articolazioni tariffarie, si riportano di seguito due allegati:

- **Articolazione tariffaria “nome_gestore” 2018_provisoria**: come più volte precisato, tale articolazione corrisponde alle tariffe vigenti nel 2015 moltiplicate per il θ_{2018} come risultante nella delibera ATERSIR di approvazione tariffaria previgente (periodo regolatorio 2016-2019);
- **Articolazione tariffaria “nome_gestore” 2018_2019**: l'articolazione tariffaria 2018 riportata in allegato si riferisce esclusivamente alla nuova articolazione TICS, utilizzata dai gestori per la valorizzazione finale dei volumi consumati dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

Si precisa al riguardo che, nel corso dell'annualità 2018 è rinvenibile l'applicazione da parte del gestore di articolazioni tariffarie intermedie, cd "post-approvazione ATERSIR": come specificato in precedenza al punto b) trattasi delle tariffe predisposte da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito nelle more dell'approvazione ARERA. L'Agenzia resta a disposizione per fornire tali articolazioni tariffarie agli utenti che ne facciano espressa richiesta.